

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

«MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA)»

La legge provinciale che reca norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia (l.p. 24/1991) fu approvata nel dicembre del 1991 alla fine di un decennio di costante contrapposizione fra associazioni protezionistiche da un lato e mondo venatorio dall'altro, nel corso del quale si erano verificati due referendum (uno provinciale vinto di misura dai cacciatori ed uno nazionale, a fine anni '80, vinto in Trentino, anche per quanto riguarda il conseguimento del quorum dei votanti, dai protezionisti). L'allora Presidente dei cacciatori trentini, il compianto sen. Kessler, che, per tutto il decennio precedente aveva fortemente contrastato qualsiasi regolamentazione stringente dell'attività venatoria (impedendo così anche il varo di una coerente normativa di salvaguardia della fauna selvatica) riconobbe politicamente la sconfitta e accettò finalmente il confronto con le istanze dei protezionisti. La mutata sensibilità politica verso tematiche ambientaliste va ascritta non solo ovviamente a questo episodio, sia pure importante. Alla fine degli anni '80, anche grazie al cambio di maggioranza politica dopo la strage di Stava, l'attenzione verso la protezione dell'ambiente naturale divenne uno dei punti centrali dell'azione politica. Vi fu anche un terzo elemento di "urgenza". Occorreva approvare una legislazione organica provinciale in materia poiché incombeva l'approvazione della legge nazionale quadro in materia di tutela della fauna (sarà approvata tre mesi dopo la "nostra" legge provinciale, l'11 febbraio del 1992 – legge 157/1992), che recepiva ineludibili direttive europee e accordi internazionali. Vi era il fondato timore che la legge nazionale *in itinere*, avrebbe posto vincoli più restrittivi rispetto a quelli che sul piano locale la maggioranza politica dell'epoca era intenzionata ad accettare e che, in assenza di una legge provinciale organica, si sarebbe dovuto applicare la norma quadro statale.

Insomma si trattò di un "armistizio", più che di un "accordo di pace", ma mise fine ad un contenzioso giudiziario ed ad un vero e proprio scontro sociale che vedeva annualmente ripetersi azioni di disturbo anticaccia ed era caratterizzato da una forte pressione sociale sul mondo venatorio.

L' "accordo" resse per un paio d'anni. Poi, dal 1994, quasi ogni anno, la legge 24/91 ha subito piccole ma significative e costanti modifiche, tutte rivolte a vantaggio dei cacciatori.

Il clima si è talmente deteriorato ed imbarbarito che il resoconto di una recente assemblea dei cacciatori cinofili mette in bocca ad un esponente politico cacciatore, fra una ovazione generale dei presenti, frasi di questo tenore: "*Siamo noi i padroni delle nostre montagne: non è la Federcaccia, non è il governatore Dellai, non sono gli ambientalisti, ma siamo noi cacciatori che dobbiamo gestirci la caccia! L'ambientalista è colui che dice di amare gli animali, ma non ha il coraggio morale e civile di dire che odia l'essere umano*" (L'Adige, pag.25, 30.4.2006).

Assecondare il focoso cacciatore in questione, equivarrebbe a dare la chiave del pollaio alla volpe! E questa, ahimé, sembra essere il risultato del progressivo calo di attenzione e del rigore nella gestione del patrimonio faunistico e ambientale che data ormai da oltre un decennio. Vale la pena di richiamare l'attenzione su quel "*padroni delle nostre montagne*": al dominio incontestato sulla fauna, da sempre rivendicato, si aggiunge ora anche la pretesa del dominio su gran parte del territorio! Ci sono in Trentino migliaia di persone - molte di più dei cacciatori - che amano e

frequentano la montagna durante tutto l'anno, che curano sentieri ed altre strutture e che si accontentano di riportare a casa solo le immagini e le sensazioni vissute. Anche i diritti di questa maggioranza di trentini vanno riconosciuti e salvaguardati!

Chi ha un sia pur vago ricordo della situazione faunistica in Provincia di Trento negli anni '70 non può non ricordare un quadro disastroso. Spariti i predatori, specie da sempre esistenti in Trentino praticamente estinte. La popolazione degli ungulati ridotta all'osso e si cacciava ormai – salvo in poche riserve - grazie a sistematici “ripopolamenti” annuali, di fagiani, lepri e quaglie, oltre che introducendo clandestinamente (ed irresponsabilmente) fauna non autoctona, con la cui presenza oggi tutti devono fare i conti, non solo in termini di squilibrio ambientale.

Non è questa la sede per una dettagliata ricostruzione storica delle tensioni che in questi anni si sono registrate sulla gestione della fauna, né dei lutti provocati per imperizia ed imprudenza da parte dei cacciatori che, come si è visto sopra, mal sopportano qualsiasi regola (anche quelle poste alla loro tutela).

Vale la pena di ricordare che la Corte costituzionale – accogliendo totalmente le tesi sostenute da una associazione ambientalista locale – ha certificato con la sentenza n. 227 del 19 giugno 2003 l'assoluto contrasto fra la normativa quadro nazionale, riconosciuta come legge di riforma economica e sociale e quindi vincolante anche per le provincie autonome e le regioni a statuto speciale e l'art. 29 della legge provinciale 24/1991, che definendo specie cacciabili, periodi e modalità di caccia, ne rappresenta uno dei punti chiave (norma, non a caso, ripetutamente adattata alle “esigenze venatorie” con vari provvedimenti legislativi e regolamentari susseguitesi dal 1994 in poi).

Così afferma la massima della sentenza della Corte costituzionale (le sottolineature sono del proponente - sentenze analoghe ve ne erano state anche altre, riferite ad altre Regioni, ma sulla questione si è sempre preferito fare orecchi da mercante):

*“ L'art. 8 dello statuto del Trentino-Alto Adige ([D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670](#)), nell'attribuire alle Province la competenza in materia di caccia (n. 15), si richiama ai limiti indicati dal precedente art. 4, tra i quali vi è quello del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1, [D.P.R. n. 279 del 1974](#), aggiunto dall'art. 5, [D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 267](#), deve pertanto essere letta insieme alle norme alla cui attuazione è preordinata, alle quali non può derogare. In realtà, la suddetta disposizione di attuazione non sembra derogare alle previsioni statutarie nello stabilire che "lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale". La disposizione di attuazione, in effetti, non prevede che la legislazione debba unicamente attenersi alle norme internazionali ed europee, senza che su di essa possano incidere le norme statali che diano attuazione al diritto comunitario e che, come nel caso delle previsioni della [L. n. 157 del 1992](#) che vengono in rilievo nel presente giudizio, siano qualificabili come norme fondamentali delle riforme economico-sociali. **Ciò posto, tenuto conto che le previsioni della [L. n. 157 del 1992](#) sono "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" e che le stesse rispondono all'esigenza, ribadita nella sent. n. 536 del 2002, di garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, [L.P. 9 dicembre 1991 n. 24](#), come sostituito dall'art. 32, [L.P. 23 febbraio 1998 n. 3](#), nella parte in cui prevede specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli previsti dall'art. 18, [L. 11 febbraio 1992 n. 157](#) e nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del parere dell'I.N.F.S. preliminarmente all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia. In ordine alle specifiche censure, con riferimento a quella relativa al comma 2, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte che riconosce il carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale alle disposizioni legislative statali***

che individuano le specie cacciabili (sentenze n. 168 del 1999, n. 323 del 1998, n. 272 del 1996, n. 35 del 1995, n. 577 del 1990, n. 1002 del 1988). **A fronte dell'esigenza di garantire un nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica va riconosciuta alle Regioni la facoltà di modificare l'elenco delle specie cacciabili soltanto "nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia"** (sentenze n. 272 del 1996 e n. 1002 del 1988). Deve, pertanto, ritenersi incostituzionale la disposizione nella parte in cui ammette la caccia per specie non menzionate dall'art. 18, comma 1, [L. n. 157 del 1992](#). **Per quanto riguarda la censura relativa al comma 4, va ricordato che la disciplina statale che delimita il periodo venatorio è stata da questa Corte ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome** (sent. n. 323 del 1998). Anche in questo caso, alle disposizioni legislative statali può essere riconosciuto il carattere di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, data la stretta connessione con le norme che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio. **Peraltro, come più di recente affermato, la disciplina statale che delimita il periodo venatorio si inserisce in un contesto normativo comunitario e internazionale rivolto alla tutela della fauna che intende garantire il sistema ecologico nel suo complesso, proponendosi come "standard di tutela uniforme che deve essere rispettato nell'intero territorio nazionale, ivi compreso quello delle Regioni a statuto speciale"** (sent. n. 536 del 2002). Deve, pertanto, ritenersi incostituzionale la disposizione nella parte in cui dilata i periodi in cui è ammesso l'esercizio dell'attività venatoria nella Provincia di Trento, rispetto a quelli previsti dall'art. 18, [L. n. 157 del 1992](#). L'ultima censura riguarda i commi 7 e 9 dell'art. 29 della legge provinciale impugnata, nella parte in cui non prevedono l'obbligatorietà del parere dell'I.N.F.S., **preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia**. Anche in ordine al parere dell'I.N.F.S., richiesto dal comma 4 dell'art. 18, [L. n. 157 del 1992](#) per i provvedimenti relativi alla regolazione della caccia, questa Corte, nel dichiarare l'incostituzionalità di una legge regionale siciliana, che prevedeva la possibilità di emanare il calendario venatorio senza che fosse sentito il menzionato Istituto, ha affermato che l'omessa previsione di siffatto intervento "viene a violare una prescrizione di grande riforma economico-sociale" (sent. n. 4 del 2000). Il parere dell'I.N.F.S., Ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia, qualificato dall'art. 7, [L. n. 157 del 1992](#) come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province", appare indispensabile per la formazione di un atto nel quale deve essere garantito il rispetto di standards di tutela uniforme che devono valere nell'intero territorio nazionale. A tale fine, non può ritenersi sufficiente il parere espresso da un organo locale, pur dotato di competenza tecnica, quale l'Osservatorio faunistico provinciale. La suddetta esigenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Provincia di Trento, non può nemmeno dirsi soddisfatta dal pronunciamento dell'I.N.F.S., allegato alla memoria della Provincia, che ha espresso apprezzamento sul sistema provinciale della caccia degli ungulati nell'ambito della Provincia di Trento. A prescindere dal fatto che il suddetto parere - che si riferisce genericamente al sistema venatorio degli ungulati praticato nella Provincia di Trento - è stato richiesto successivamente all'adozione delle prescrizioni tecniche provinciali per l'esercizio della caccia oggetto del giudizio a quo, ciò che rileva, **ai fini della soluzione della presente questione, è l'omessa previsione dell'obbligatorietà del parere dell'I.N.F.S. nella fase preparatoria dei provvedimenti relativi alla regolazione della caccia**. La suddetta omissione è di per sé lesiva di una prescrizione di grande riforma economico-sociale, che implica l'obbligatorietà del parere dell'I.N.F.S. nella fase della formazione di atti che devono rispettare esigenze di carattere unitario, in modo da garantire, su tutto il territorio nazionale, standards uniformi di tutela della fauna. Le previsioni contenute nei commi 2, 4, 7 e 9 dell'art. 29 della legge provinciale impugnata violano pertanto il limite statutario del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali."

Il presente disegno di legge viene presentato unicamente per evidenziare le misure necessarie ad adeguare la legislazione provinciale alla sentenza della Corte costituzionale e dovendo rilevare che, malgrado la sentenza sia piuttosto chiara ed inequivocabile, l'analogo disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale (con il dissenso dei Verdi e democratici per l'Ulivo) continua a non tenere conto del pronunciamento della Corte costituzionale in tema di specie cacciabili e periodi di caccia. Il tentativo di aggirare i vincoli della legge 157 con la deroga prevista dalla legge 248/2005, è assai discutibile.

E' ad esempio inaccettabile l'apertura della caccia nei giorni festivi, in piena estate, in valli e montagne che vivono di turismo e che sono frequentate da migliaia di persone, da famiglie con bambini anche piccoli, che hanno pieno diritto di vivere la montagna in sicurezza e tranquillità e di poter entrare nei boschi - per funghi ad esempio - senza correre alcun rischio.

Del resto le stesse osservazioni tecniche allegate al disegno di legge n. 152/2006 di iniziativa giuntale, raccomandano di "tenere memoria al momento di esaminare il disegno di legge" che "nella materia delle specie cacciabili e dei periodi di caccia ci sono state diverse sentenze della corte costituzionale e c'è pure la necessità di attenersi alla normativa comunitaria." A buon intenditor...

I Verdi e democratici per l'Ulivo si sono sempre opposti, in maniera propositiva e costruttiva, anche alle precedenti legghine (o articoli di leggi finanziarie) che in modo episodico si sono susseguiti negli anni modificando la legge provinciale 24/1991. Lo hanno fatto non tanto perché considerino "immodificabili" le disposizioni ivi contenute, ma perché ritengono urgente che l'intera materia vada trattata in modo organico e con maggior attenzione alla parte che si occupa della conservazione del patrimonio faunistico, in gran parte inattuata. In gioco sono anzitutto gli obiettivi della "pubblicità" ed "indisponibilità" del patrimonio faunistico; del pieno rispetto degli accordi internazionali per quanto riguarda l'avifauna; del rapporto fra tutela dell'ambiente naturale, salvaguardia degli ecosistemi e gestione della fauna selvatica; del diritto di tutti a fruire dell'ambiente naturale e di tutte le sue risorse in sicurezza. Insomma va riaffermato il concetto che la fauna selvatica non può e non deve essere gestita in funzione del prelievo venatorio che, seppur non condiviso così come ora viene gestito, può in certi aspetti e con regole di gestione assai più rigorose e trasparenti delle attuali, essere ritenuto compatibile. Non sono in discussione visioni etiche e culturali assolutamente inconciliabili (è ovvio che qualsiasi ambientalista è in linea di principio non favorevole alla caccia, così come diametralmente opposta è la visione del cacciatore): si tratta di far discendere da obiettivi concreti e condivisi dalla maggioranza della popolazione regole per una minoranza di cacciatori (sono meno dell'2% della gente che vive in Trentino, se si tiene conto anche degli ospiti, che alimentano la redditizia industria turistica). Non sfugge infine al proponente che l'opzione dell'abolizione della caccia, ancorché da taluni auspicabile sul piano culturale e sociale, non lo sia su quello giuridico (a legislazione vigente); di ciò si è preso atto da tempo e pertanto il rifiuto di qualsiasi confronto sull'argomento, accampando tale pretesto, è del tutto infondato.

Questa proposta, presentata in alternativa a quella della Giunta provinciale, vuole infine evidenziare come ancora una volta il pretesto di adeguare le norme ad una sentenza restrittiva si trasformi nell'occasione per allargare ancor più le maglie a vantaggio dei cacciatori. Una soluzione imposta sotto la spinta di una "urgenza presunta". Insomma una decisione a nostro avviso sbagliata sia nella tempistica, sia nel metodo che per l'ennesima volta esclude la concertazione ed il confronto tra le diverse parti.

L'articolo unico, dunque, si limita a recepire fra le specie cacciabili unicamente quelle indicate nella legge 157 (limitatamente, ovviamente, a quelle presenti nel territorio provinciale) ed a assumere

come riferimenti di massima i tempi è l'estensione del calendario venatorio ivi previsto. Entro tale contesto permane in capo al Comitato faunistico provinciale un ampio potere di adeguare, in sede regolamentare, le particolari esigenze locali derivanti dalla particolare situazione faunistica provinciale. È auspicabile che tale organo, quasi totalmente di fatto esautorato, venga finalmente posto nelle condizioni di operare, in sintonia e collaborazione con INFS, come del resto le norme già prevedono.

cons. Roberto Bombarda

Trento, 2 maggio 2006

DISEGNO DI LEGGE
«MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 DICEMBRE 1991, N. 24
(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA)»

Art. 1

Modifiche all'art.29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

All'art. 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*); lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); marzaiola (*Anas querquedula*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); muflone (*Ovis musimon*); lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*); “

b) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

c) l'alinella del comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il comitato faunistico provinciale, entro il 15 giugno di ogni anno, sentiti l'osservatorio faunistico, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'ente gestore, che si esprime nel termine di quindici giorni dalla richiesta, delibera.”

d) al comma 7 è aggiunta la lettera c):

“c) I giorni della settimana nei quali è possibile esercitare la caccia, fermo restando il silenzio venatorio il martedì ed il venerdì, in modo uniforme per ciascun comprensorio o comunità di valle.”

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.”

f) al comma 9 sono abrogate le lettere b) e c).